

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO

PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE

DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

CAPO I

Finalità ed ambito di applicazione

Art. 1 - Funzioni del comune in campo sociale

1. Ai sensi della legge n. 328/2000 e D.Lgs. 109/1998 il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale.
2. Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione; accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per l'individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di Castello di Godego esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616; con l'art. 13 del D. Lgs 18-08-2000 n. 267; con l'art.132, comma 1 del D.Lgs. 31-3-1998, n. 112; con l'art. 6 della legge 8-11-2000, n. 328, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione.
2. Si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31-3-1998, n. 109 (come modificato dal D. Lgs. 3-5-2000, n. 130) e al D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242.

Art. 3 - Interventi e prestazioni

1. Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Castello di Godego attiva:
 - 1) interventi di sostegno economico;
 - 2) integrazione della retta di ricovero per anziani;
 - 3) interventi a favore di famiglie affidatarie di minori;
 - 4) servizio di assistenza domiciliare;

Art. 4 - Diritto alle prestazioni

1. Hanno diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali i cittadini italiani e comunitari residenti e gli extracomunitari individuati ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 25-7-1998, n. 286 e successive modifiche.

Art. 5 - Destinatari

1. L'accesso ai servizi sociali spetta a tutti i cittadini che, in possesso dei requisiti previsti, ne facciano richiesta.
2. Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili da persone e famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggior fragilità, devono essere sviluppati progetti miranti a facilitarne l'accesso nelle misure disponibili, mettendo a punto adeguati sistemi di informazione.

Art. 6 - Priorità di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali

1. I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle loro esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni sociali istituiti dal Comune, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge n. 328/2000.

Art. 7 - Servizi disciplinati

1. Il presente regolamento per l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali, disciplina:
 - la tipologia dei servizi e delle prestazioni
 - i soggetti destinatari degli interventi o legittimati a richiederli;
 - le modalità del concorso degli utenti al costo dei servizi;
 - le modalità e le forme di partecipazione dei cittadini e degli utenti alla programmazione, verifica e controllo dei servizi;
 - le caratteristiche organizzative e funzionali degli interventi socio-assistenziali e dei servizi residenziali;
 - le modalità e le procedure concernenti le integrazioni dei servizi socio-assistenziali con altri servizi nel territorio e il coordinamento con le associazioni di volontariato.

Art. 8 - Rapporti con il volontariato

1. Il coinvolgimento del volontariato costituisce un fondamentale supporto per la completa realizzazione dei servizi alla persona, così come indicato nell'art.1, comma 4 e 5, della legge 8/11/2000, n. 328.

2. Il volontariato, quindi, deve essere considerato non come alternativa all'intervento pubblico, ma collocato ad un livello paritario nella realizzazione di interventi a favore della comunità, integrando in questo modo gli spazi che da sempre appartengono all'ambito della solidarietà sociale.

CAPO II

Indicatori della situazione economica equivalente

Art. 9 - Criteri di calcolo della situazione economica equivalente

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001 e successive modifiche.
2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come da Decreto Legislativo n. 109/1998 e successive modifiche.

Art. 10 - Composizione del nucleo familiare.

1. La composizione del nucleo familiare viene definita ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4-4-2001, n. 242 avente oggetto "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7-5-1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31-3-1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3-5-2000, n. 130" e successive modifiche.

Art. 11 - Indicatore della situazione reddituale

1. Per la definizione dell'indicatore della situazione reddituale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 7-5-1999, n. 221 così come modificato dall'art. 3 del D.P.C.M. 4-4-2001, n. 242 e successive modifiche.

Art. 12 - Indicatore della situazione patrimoniale mobiliare e immobiliare

1. L'indicatore della situazione patrimoniale viene individuato ai sensi dei Decreti Legislativi 31-3-1998 n. 109 e 3-5-2000 n. 130 e successive modifiche nonché dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4-4-2001 n. 242 e successive modifiche.

Art. 13 – Scala di equivalenza

1. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento alla scala di equivalenza di cui al Decreto Legislativo 31-3-1998, n. 109 e successive modifiche.

CAPO III

Interventi di sostegno economico

Art. 14 - Destinatari.

1. I destinatari delle prestazioni economiche sono tutte le persone residenti nel Comune di Castello di Godego che si trovano in una delle condizione di bisogno individuate all'art. 15 del presente regolamento, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche nonché di condizioni personali o sociali, con il solo limite delle risorse disponibili nel bilancio dell'Ente.
2. Gli interventi possono essere estesi alle persone che siano domiciliate o temporaneamente presenti nel territorio comunale purché si verifichi una indifferibile necessità di prestazioni socio-assistenziali che non possano essere tempestivamente assicurate dal comune italiano o dallo stato estero di appartenenza.
3. La prestazione economica deve assicurare al soggetto o al nucleo familiare di poter far fronte alle spese personali e di relazione sociale che consentano di condurre una vita ad un livello minimo di indipendenza.

Art. 15 - Elementi delimitanti lo stato di bisogno.

1. Il Comune di Castello di Godego attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e delle persone a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali.
2. Lo stato di bisogno è delimitato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:
 - a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile per un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non ci siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all'integrazione di tale reddito;
 - b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
 - c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
 - d) esistenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali a favore di un soggetto.

Art. 16 – Tipologia degli interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati al soddisfacimento dei bisogni fondamentali del cittadino al fine di promuoverne l'autonomia e superare gli stati di difficoltà.
2. Gli interventi di assistenza economica si distinguono in:
 - a) integrazione al minimo vitale o assistenza economica continuativa;
 - b) assistenza economica temporanea;
 - c) interventi economici straordinari;
 - d) contributi a titolo di anticipazione;

a) – Integrazione al minimo vitale o assistenza economica continuativa

1. L'intervento di sostegno economico continuativo è valutato avendo come riferimento il minimo vitale di cui al secondo comma del presente articolo.
2. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.
3. Il Comune di Castello di Godego assume, quale valore economico del "minimo vitale" l'importo ISEE di € 4.500,00=, da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.
4. Possono fruire dell'assistenza economica continuativa le persone o i nuclei familiari individuati all'art. 13 del presente regolamento, che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:
 - a) Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, così come individuato all'art. 9 del presente Regolamento, pari o inferiore al valore economico del minimo vitale di cui al comma 2;
 - b) assenza di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze purché non rientranti nelle categorie A1-A8-A9.
 - c) titolarità, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio mobiliare in misura non superiore a € 1.000,00=.Qualora siano presenti le tre condizioni sopra citate, il Servizio Sociale si riserva di valutare i casi in cui siano presenti soggetti in età lavorativa non invalidi disoccupati.
5. Il Comune di Castello di Godego potrà concedere a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona:
 - a) il "contributo", consistente nell'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro;

b) il "buono", consistente in vantaggi di natura economica nell'acquisto di beni e/o servizi.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

6. L'assistenza economica continuativa è erogata per la durata massima di un anno, rinnovabile, previa verifica delle condizioni socio-economiche degli utenti.

7. Di norma, gli interventi economici continuativi vengono quantificati, nel limite degli stanziamenti di bilancio, applicando le formule di seguito specificate:

$$\text{ISEE M.V.} - \text{ISEE N.F.} = \text{CONTRIBUTO PRESUNTO}$$

$$\text{Contributo da erogare} = \text{Contributo presunto} - (\text{redditi esenti ISEE/parametro scala equivalenza})$$

dove: - per ISEE M.V. deve intendersi il valore economico per il minimo vitale indicato al comma 2 del presente articolo

- per ISEE N.F. deve intendersi il valore ISEE del nucleo familiare del richiedente così come determinato dal Capo II del presente Regolamento

- per Redditi esenti ISEE debbono intendersi i redditi esenti ai fini IRPEF

- per PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA si intende il parametro individuato all'art.12 del presente Regolamento in riferimento alla composizione del nucleo familiare

b) - Assistenza economica temporanea

1. Possono fruire dell'assistenza economica temporanea i cittadini individuati all'art. 13 del presente regolamento, titolari di un ISEE pari o inferiore al minimo vitale di cui al precedente articolo 16 a), privi, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze purchè non rientranti nelle categorie A1-A8-A9, di patrimonio mobiliare in misura non superiore a € 1.000,00=.

2. Gli interventi di assistenza economica temporanea sono strettamente collegati ad un progetto di intervento individuale e globale proposto dal servizio sociale professionale.

3. L'intervento economico, definito all'interno del progetto individuale, avrà di norma una durata massima di mesi 6 ed è quantificato sulla base delle indicazioni di cui al comma 6 dell'art. 16 a) del presente Regolamento e comunque in misura non superiore ad € 350,00 mensili. Il presente tetto è da rivalutarsi annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

4. E' motivo di esclusione o di interruzione dell'assistenza economica temporanea la mancanza di collaborazione e la non attivazione da parte del richiedente rispetto al progetto.

c) – Interventi economici straordinari

1. L'assistenza economica straordinaria consiste in contributi in denaro o assegnazione di altri generi in natura a favore del singolo o di nuclei familiari in situazioni di particolare bisogno, ed è finalizzata a rispondere alle esigenze ed ai bisogni particolari della persona o della famiglia. L'intervento economico può essere concesso contestualmente ad altre prestazioni e servizi assistenziali.

2. Il Comune di Castello di Godego assume, quale limite di reddito per poter accedere agli interventi economici straordinari l'importo ISEE annuo di € 6.000,00=, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT relativo al costo della vita.

3. Il Comune di Castello di Godego, nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del limite di reddito individuato al precedente comma le seguenti forme di assistenza economica, tese al superamento dello stato di particolare bisogno della famiglia o della persona:

- a) il "contributo", consistente nella concessione di un sussidio economico una tantum;
- b) il "buono" consistente in vantaggi di natura economica nell'acquisto di beni e/o servizi;
- c) la "esenzione" da tariffe dovute per prestazioni e servizi erogati dal Comune, per i quali non siano stati individuati specifici criteri di agevolazione, determinati in base alla situazione economica del nucleo familiare;
- d) Sostituzione nell'obbligo di pagamento subentrando totalmente o parzialmente nella posizione passiva debitoria del beneficiario.

4. Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione inadeguata dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiario.

5. I soggetti destinatari del contributo devono essere privi, alla data di presentazione della domanda, di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per la casa di abitazione e le relative pertinenze purché non rientranti nelle categorie A1-A8-A9, e di patrimonio mobiliare in misura non superiore a € 1.000,00=.

d) – Contributi a titolo di anticipazione

1. Possono fruire dei contributi economici a titolo di anticipazione i residenti, titolari di un ISEE pari o inferiore a € 8.500,00 di cui al precedente articolo 16 a), che si trovino in una

temporanea ed eccezionale situazione di disagio economico e che debbano sostenere spese onerose e improrogabili.

2. La concessione di tale contributo è subordinata alla sottoscrizione di un atto unilaterale di ricognizione di debito e contestuale promessa/impegno di pagamento e restituzione della somma erogata con le modalità ed entro i termini concordati con l'Ufficio Servizi Sociali e predisposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1988 C.C.

Art. 17 - Modalità di presentazione della domanda

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.

2. La domanda va presentata utilizzando lo stampato di cui all'Allegato B) del presente Regolamento, corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal Decreto Legislativo 31-03-1998, n. 109, così come modificato dal D.Lgs. 3-05-2000, n. 130.

3. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

4. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale comunale, provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 18 - Istruttoria della domanda

1. La domanda di sostegno economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e deve essere data comunicazione al richiedente, entro il termine di 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, in merito all'esito dell'istruttoria.

2. L'assistente sociale cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, in base a quanto stabilito dal Capo III del presente regolamento redige un progetto di intervento contenente modalità, entità e limiti temporali del beneficio economico proposto.

3. Sulla base della valutazione dell'Assistente Sociale e nel limite delle disponibilità di bilancio, il Responsabile del Servizio provvede con propria determinazione, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, all'erogazione dei benefici economici previsti dal presente regolamento.

Art. 19 - Casi particolari

1. In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'Assistente Sociale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di agire in deroga ai precedenti articoli del Capo III del presente regolamento.

Art. 20 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

1. Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile possono essere preliminarmente convocati, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale.

2. In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

3. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza.

4. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

CAPO IV

Integrazioni rette di ricovero in strutture protette

Art. 22 – Inserimento delle persone in stato di bisogno in strutture protette - Definizione

1. Per integrazione della retta di ricovero della persona in stato di bisogno in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a carico del proprio bilancio in maniera definitiva o in via provvisoria quale mera anticipazione o concessione di credito a favore delle persone in stato di bisogno ospiti di strutture diurne o residenziali.

Art. 23 - Destinatari e condizioni di ammissibilità

1. I destinatari dell'integrazione della retta di ricovero sono tutte le persone residenti nel Comune di Castello di Godego prima dell'inserimento nella struttura protetta come stabilito dall'art. 6 comma 4 della Legge n. 328 del 08/11/2000.

2. L'integrazione ha luogo nel caso in cui la persona abbia i seguenti requisiti:

- non autosufficienza comprovata dalla scheda Svama sanitaria e sociale discussa nell'U.O.D. di competenza;
- con i propri redditi non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce;
- non abbia un patrimonio mobiliare superiore a € 3.000,00;
- non abbia patrimonio immobiliare vendibile o comunque utilizzabile al fine di recuperare risparmi sufficienti all'integrazione della retta;
- non abbia parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile in grado di integrare la retta.

Art. 24 - Accertamento della situazione economica dei soggetti tenuti agli alimenti.

1. Qualora il richiedente sia sprovvisto di mezzi propri per coprire il totale costo della retta di ricovero, saranno chiamati a compartecipare alla spesa i parenti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, ovvero nell'ordine: coniuge, figli legittimi legittimati o naturali o adottivi e in loro mancanza i discendenti prossimi (nipoti) anche naturali, i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi anche naturali, generi e nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle germani o unilaterali con precedenza dei primi. La compartecipazione alla spesa del singolo civilmente obbligato è subordinata alla capacità contributiva.

Art. 25 – Capacità contributiva dei familiari civilmente obbligati.

1. Ogni civilmente obbligato deve presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini del calcolo dell'ISEE. La compartecipazione al pagamento della retta non coperta dai redditi e dai beni mobili e immobili dell'assistito è proporzionale alla capacità contributiva individuata con l'ISEE, secondo il seguente calcolo:

$$\text{REDDITI ESENTI ISEE} \\ \text{ISEE} + \text{-----} = \text{ISEE C.O.} - \text{ISEE M.V.} = \text{CAPACITÀ} \\ \text{CONTRIBUTIVA} \\ \text{PARAMETRO SCALA EQUIVALENZA}$$

Dove ISEE C.O. sta per ISEE del civilmente obbligato e ISEE M.V. sta per ISEE minimo vitale (€ 4.500 ,00)

2. Qualora i civilmente obbligati facciano parte del medesimo nucleo familiare del richiedente, così come definito dal DPCM 221/1999 e successive modifiche, la determinazione della loro capacità contributiva viene calcolata applicando la seguente formula:

$$\text{ISE} + \text{REDDITI ESENTI ISEE} - \text{REDDITI RICHIEDENTE} \\ \text{-----} \text{ ISEE C.O.} - \text{ISEE M.V.} = \text{CAPACITÀ} \\ \text{CONTRIBUTIVA} \\ \text{PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA} - 1 \text{ COMPONENTE}$$

3. I civilmente obbligati sono chiamati ad intervenire economicamente all'integrazione della retta dell'assistito nella misura del 75% della capacità contributiva ricavata dalla tabella su riportata.

4. Qualora fossero presenti più persone civilmente obbligate, la spesa scoperta dalle risorse economiche dell'assistito può essere suddivisa tra gli stessi in base alla loro capacità contributiva, salvo accordi diversi fra i civilmente obbligati, che assicurino comunque la copertura della spesa così come determinata sulla base della formula sopra specificata.

Art. 26 - Modalità di presentazione della domanda

1. L'istruttoria dello stato di bisogno viene attivata, in genere, a seguito di apposita istanza dell'interessato richiedente l'assistenza economica.

2. La domanda va presentata utilizzando gli stampati di cui agli allegati C1) e C2) corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) prevista dal Decreto Legislativo 31-03-1998, n. 109, così come modificato dal D.Lgs.3-05-2000, n. 130.

3. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì di essere a conoscenza che l'ente erogatore potrà eseguire controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare;

4. In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Servizio Sociale comunale o i familiari, provvedono a presentare la domanda, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 27 - Istruttoria della domanda

1. La domanda di sostegno economico è immediatamente istruita dal Servizio Sociale Comunale e deve essere data comunicazione al richiedente, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, in merito all'esito dell'istruttoria.

2. L'istruttoria prevede le seguenti fasi:

- verifica del reddito e del patrimonio mobiliare e immobiliare del richiedente;
- verifica dell'esistenza dei familiari civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 e seguenti C.C.
- verifica dei redditi e patrimoni dei familiari suddetti in base a quanto definito agli artt. 24 e 25 del presente regolamento e calcolo della capacità contributiva e individuazione della quota di contribuzione di ciascun parente;
- convocazione degli stessi per concordare le modalità di pagamento della retta;
- al termine delle suddette verifiche, se la retta non viene ancora integralmente coperta, si provvede a redigere atto con il quale si prevede la copertura dell'eccedente.

Art. 28 – Recuperi e rivalse

1. Il coinvolgimento economico del richiedente e dei soggetti civilmente obbligati (nei limiti descritti nel precedente articolo) implica la necessità di provvedere a:

- a) recuperare risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, sia nel caso di redditi certi ma futuri (pensioni ed indennità varie) sia nel caso di disponibilità di beni immobili o di altra natura;
- b) rivalersi sull'interessato e sui familiari tenuti agli alimenti o sugli eredi, ove l'Amministrazione Comunale sia tenuta ad intervenire in considerazione dello stato

di urgenza ed indifferibilità del ricovero (in pendenza degli accertamenti necessari per l'attribuzione degli oneri relativi alla retta) e riscontri successivamente, a istruttoria completata, la mancanza dei presupposti necessari per l'intervento assistenziale.

2. Per tali scopi, persistendo il rifiuto o la mancata adesione alla corresponsione degli oneri dovuti da parte dell'assistito e dei civilmente obbligati, debitamente sollecitati in forma scritta, verrà adita l'autorità giudiziaria competente segnalando se del caso, l'esistenza di circostanze che possono dar luogo al reato di cui l'art. 591 C.P. (abbandono di persone minori o incapaci).

3. Prima dell'assunzione dell'impegno di spesa nei confronti della casa di riposo o istituto è necessario esperire ogni utile iniziativa volta al recupero delle risorse finanziarie ed immobiliari o al coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 433 C.C.

Art. 29 – Casi particolari

1. In situazioni particolari, sulla base della relazione dell'Assistente Sociale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di agire in deroga degli articoli 23 , 24, 25 del presente regolamento.

CAPO V

AFFIDO FAMILIARE DI MINORI

Art. 30 - Premessa

1. Ai sensi del DPR 616/1977 e della L.R. 55/1982 i Comuni dell'Az. U.L.S.S. n. 8 hanno delegato la gestione delle funzioni sociali relative ai minori all'Azienda U.L.S.S. n. 8 di Asolo, in specifico ai Consultori Familiari e all'Equipe Affidato. Nell'ambito di queste funzioni i Servizi di cui sopra attuano l'affido allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata sia come intervento riparativo in situazioni di crisi. L'affido familiare si realizza con modalità di: affido completo diurno e notturno, affido giornaliero, affido pomeridiano, affido per periodi brevi e definiti.

Art. 31 - Assistenza economica a sostegno delle famiglie affidatarie di minori.

1. La famiglia affidataria ha diritto ad un contributo fisso mensile svincolato dal reddito quale impegno dell'Amministrazione nei confronti della famiglia affidataria e quale riconoscimento per l'impegno sociale svolto. Il contributo mensile per il mantenimento del minore affidato concesso dal Comune di residenza del minore alla famiglia affidataria è così stabilito:

- entità pari alla pensione minima INPS per l'Affido Completo (diurno e notturno);
- entità pari al 50% della pensione minima INPS per l'Affido Giornaliero;
- entità pari al 30% della pensione minima INPS per l'Affido Pomeridiano;
- entità pari alla pensione minima INPS forfetaria per l'Affido per periodo brevi e definiti.

2. Nel caso in cui più minori vengano affidati alla medesima famiglia l'entità del contributo viene riparametrata sulla base della scala di equivalenza di cui all'art. 14 del presente regolamento.

3. Nel caso che il soggetto affidatario sia un ascendente diretto, quindi obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile, il suddetto contributo viene erogato nella misura del 50% delle entità definite per l'affidamento etero-familiare. Qualora vi sia una situazione di indigenza, da valutare in base ai criteri stabiliti al CAPO III del presente regolamento, il contributo alla famiglia affidataria viene erogato nella misura intera.

Art. 32 - Contribuzione economica della famiglia di origine.

1. La famiglia d'origine si impegna nei confronti del Comune alla contribuzione delle spese di mantenimento del minore, secondo le proprie possibilità economiche nella misura che stabilisce il servizio sociale comunale, in base al Minimo Vitale di cui al CAPO III del presente regolamento. La famiglia non è tenuta alla contribuzione qualora abbia un valore ISEE inferiore a Euro 6.000,00.
2. In ogni caso, su progetto di intervento motivato del Servizio specialistico competente in accordo con i Servizi Sociali comunali, l'Amministrazione non è tenuta a richiedere la contribuzione da parte della famiglia d'origine.
3. Al fine di non interferire sul progetto educativo del minore, si escludono rapporti economici diretti tra famiglia d'origine e famiglia affidataria.

CAPO VI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 33 – OBIETTIVI.

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare (di seguito indicato come SAD) è un servizio sociale unitario e globale, che ha il fine di prevenire l'aggravamento di situazioni di bisogno, di mantenere – o gradualmente recuperare – l'autonomia della persona dal punto di vista fisico, psichico e sociale, stimolando al massimo le potenzialità individuali ed evitando il più possibile forme di dipendenza.

2. Gli obiettivi dell'intervento sono i seguenti:

- favorire e consentire la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
- mantenere e favorire il recupero delle capacità della persona;
- prevenire e rimuovere situazioni di emarginazione e i rischi che può comportare l'istituzionalizzazione;
- contribuire al mantenimento dell'equilibrio familiare qualora sia minato da eccessivi carichi assistenziali verso qualcuno dei suoi componenti;
- favorire la socializzazione e i rapporti interpersonali degli utenti, al fine di romperne l'isolamento sociale;
- fornire informazioni sui servizi e sulle opportunità presenti nel territorio, favorendo un lavoro di rete a supporto del caso.

3. Il servizio ha carattere di temporaneità essendo finalizzato alla rimozione di particolari difficoltà, superate le quali lo stesso deve cessare. Pertanto il Servizio può essere revocato con preavviso di 8 giorni.

Art. 34 – Destinatari.

1. Il servizio domiciliare è rivolto a tutti i cittadini, in particolare alle famiglie o alle persone in condizioni di bisogno e pertanto non va inteso come un servizio particolare alle sole persone anziane (cfr. art. 6 lett. H L.R. 55/1982). Nel caso in cui l'utente non viva solo, l'intervento è volto ad integrare, rafforzare e sostenere l'azione dei conviventi (siano essi familiari o parenti) fermo restando che questi ultimi devono provvedere alle loro necessità.

2. I destinatari possono essere:

autosufficienti: chi è in grado di gestire da solo, o con limitato ed episodico aiuto (fornito da parenti, vicini, operatori) la propria esistenza e gode prevalentemente di condizioni di salute sufficienti;

parzialmente autosufficienti: chi sa gestire in modo parziale la propria vita quotidiana, ma presenta delle condizioni di salute precarie tali da rendere necessario un intervento stabile esterno;

non autosufficienti: chi non è assolutamente in grado di gestire la propria situazione personale, perché allettato ed in condizioni psicofisiche deteriorate, ed esposto all'eventualità di un ricovero.

Prioritariamente si considerano le seguenti tipologie di utenza:

- anziani (oltre i 65 anni);
- nuclei familiari con minori a rischio (0 – 18 anni);
- minori affetti da handicap (0 – 18 anni);
- inabili (affetti da handicap 18 – 60 anni);
- altri (malati psichici, alcoolisti, ecc. 18 – 60 anni).

3. Non possono essere ammessi al servizio le persone totalmente non autosufficienti, prive di qualsiasi aiuto familiare e con situazioni socio-sanitarie molto gravi, in quanto la loro condizione richiede un'assistenza continuativa e specializzata che il servizio non è in grado di erogare.

Art. 35 – Compiti e prestazioni.

1. Le prestazioni riguardanti il SAD sono:

a) relative alla persona:

- igiene e cura personale;
- fornitura a domicilio dei pasti;
- aiuto nella preparazione dei pasti;
- disbrigo di semplici pratiche o commissioni (pensioni, bollette, acquisto di generi alimentari e di medicinali, etc.)
- provvedere a tutte le necessità inerenti al ricovero temporaneo presso ospedali, istituti di
ricovero, centri di riabilitazione;
- accompagnamento a visite mediche;
- trasporto presso parenti o amici per favorire la vita di relazione;

b) relative all'abitazione:

- aiuto e stimolo all'utente nel disbrigo delle faccende domestiche;

c) relative all'aiuto nella gestione familiare:

- aiuto generico e sostegno al nucleo familiare nel sopportare il carico assistenziale;
- aiuto al nucleo nella riorganizzazione di un modello assistenziale autosufficiente.

d) relative all'aspetto sanitario:

- assistenza per assunzione farmaci;
- prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, quando queste siano complementari alle attività assistenziali e coincidono con quelle svolte normalmente dai familiari. Si tratta di prestazioni definite di "confine" fra l'area sanitaria e socio-assistenziale che comportano attività di semplice attuazione.
- aiuto della persona nelle alterazioni motorie per una corretta deambulazione, per il movimento o riposo degli arti invalidi, per l'utilizzo di accorgimenti o contributi atti a migliorare il grado di autosufficienza.
- Rapporti con il medico di base e con gli operatori del SIAD.

2. Le prestazioni mediche, specialistiche, infermieristiche e riabilitative sono di competenza dell'ULSS, che deve garantire i necessari interventi, ovviamente coordinati con le prestazioni del SAD.

Art. 36 – Organizzazione del servizio.

1. La Giunta Municipale determina gli obiettivi dello sviluppo del SAD sulla base delle esigenze della popolazione. Per la realizzazione del servizio il Comune può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati, anche tramite convenzioni.

L'ammissione al servizio sarà quindi condizionata dall'entità delle risorse destinate ad esso dall'amministrazione comunale.

2. L'équipe del SAD è composta dall'assistente sociale incaricata e dagli operatori addetti all'assistenza, con idoneo titolo di studio. L'assistente sociale ha la responsabilità dell'organizzazione del servizio e dirige l'équipe degli operatori. L'addetto all'assistenza svolge le mansioni di cui all'art. 35 del presente regolamento.

Art. 37 - Modalità di accesso al servizio.

1. L'utente interessato a fruire del servizio di assistenza domiciliare o l'eventuale persona che agisce per suo conto deve presentare domanda di ammissione all'assistente sociale presso il Servizio Sociale del Comune, compilando l'apposita modulistica (allegato D). L'istruttoria può partire anche su apposita segnalazione scritta di un servizio socio-

sanitario, qualora si tratti di situazioni particolari evidenziando criticità e/o necessità di interventi immediati.

Art. 38 - Criteri di ammissione e istruttoria.

1. L'assistente sociale, nello svolgimento dell'istruttoria, valuta i seguenti elementi relativi all'utente che presenta la domanda:

- situazione sociale e familiare: vanno necessariamente valutate le possibilità e le capacità assistenziali dei figli e dei parenti, va inoltre verificata l'intensità delle reti amicali, di vicinato e di volontariato. Si considera anche la situazione abitativa dal punto di vista igienico, della presenza di barriere architettoniche e della dislocazione sul territorio;
- situazione sanitaria: viene valutata la situazione sanitaria in cui verte la persona in base alla presentazione di apposita documentazione.

2. Previo consenso dell'utente e al fine di avvalorare la documentazione sanitaria presentata, verranno sentiti il medico di medicina generale ed eventuali altri servizi sanitari coinvolti nel caso. Qualora le condizioni del potenziale assistito richiedano l'attivazione di una valutazione multidimensionale, questa viene effettuata in raccordo con i competenti servizi dell'ULSS.

- situazione economica: verrà valutata la situazione economica dell'utente, dei familiari conviventi e, a discrezione dell'assistente sociale, dei parenti tenuti agli alimenti in base all'art. 433 del Codice Civile. A tal fine verranno considerati i redditi così come specificati all'art. 42 del presente regolamento.

3. Per l'accertamento e la valutazione dei suddetti elementi si rende necessaria la seguente documentazione:

- relazione dell'assistente sociale basata su visita domiciliare e/o colloqui con l'utente e la famiglia;
- certificato di invalidità civile o certificazione medica;
- dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE e documentazione relativa alla pensione di invalidità;

4. Sulla base della documentazione prodotta durante la fase dell'istruttoria, l'assistente sociale o il Responsabile del Servizio determinerà l'ammissibilità della domanda e il grado di urgenza dell'intervento.

Art. 39 – Lista d'attesa.

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso

al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati:

- situazione sociale e familiare:
 - Persona che vive sola;
 - Rischio sociale elevato (persona che, trascorrendo molte ore da sola, risulta a rischio, in quanto potrebbero crearsi situazioni che peggiorano la condizione di autonomia già precaria);
 - Assenza di figli o di altri parenti, ovvero di una rete amicale, che siano in grado di offrire supporti reali all'utente;
 - Problemi dei familiari (coniuge, figli, fratelli etc.) nel gestire la situazione (necessità di assistenza/sorveglianza continua);
 - Problemi oggettivi dei figli a gestire la situazione (lontananza fisica, impegno in attività lavorativa, presenza di molti minori, presenza di invalidi, portatori di handicap o di altre persone che necessitano di supporti, ecc.);
 - Problemi di relazione con i familiari o altri parenti, che riducono la presenza degli stessi accanto all'utente;
 - Famiglie che stanno sostenendo il carico assistenziale da molto tempo;
- situazione sanitaria:
 - Patologia che comporta un elevato carico assistenziale;
- situazione economica:
 - ISEE dell'utente e degli obbligati agli alimenti inferiore a € 6.000,00, come stabilito dall'art. 42 del presente regolamento;

2. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla valutazione professionale complessiva dell'assistente sociale e dalla data di presentazione delle domande medesime.

Art. 40 – Piano di Assistenza Individualizzato.

1. Al momento dell'attivazione del servizio, l'assistente sociale formula un Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) sulla base delle risultanze dell'istruttoria e in rapporto alle risorse del SAD comunale e della rete dei servizi.
2. Qualora il soggetto sia seguito contemporaneamente da più servizi, l'assistente sociale ne contatta i referenti per la formulazione di un PAI comune che condivide gli obiettivi dell'intervento, ferme restando le diverse funzioni e le diverse responsabilità.
3. Il PAI viene poi condiviso e discusso all'interno dell'équipe di operatori addetti all'assistenza del SAD, che lo attueranno con la supervisione dell'assistente sociale.

4. Il PAI deve essere concordato e sottoscritto dall'utente e dai suoi familiari, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

Art. 41 – Sospensione e/o modifiche del Piano di Assistenza Individualizzato.

1. Il PAI è operativo a seguito della firma di accettazione da parte del richiedente. L'operatività viene sospesa in caso di ricovero temporaneo dell'assistito in strutture sanitarie e/o assistenziali od in caso di altre assenze preventivamente ed obbligatoriamente comunicate dall'assistito al Servizio Sociale del Comune.

2. Il PAI è aggiornabile periodicamente da parte dell'assistente sociale, secondo lo stato di bisogno dell'assistito ed in rapporto alle esigenze organizzative generali del servizio. Il piano aggiornato viene formalmente comunicato al richiedente.

3. Le prestazioni indicate nel piano di assistenza vengono individuate per tipologia, frequenza di erogazione e conseguentemente rapportate all'impegno orario degli operatori dei servizi di assistenza domiciliare.

4. Il piano di assistenza individualizzato può essere inoltre modificato anche nel caso in cui l'assistito venga ad essere soggetto ad una valutazione multidimensionale per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie nell'ambito di interventi di assistenza domiciliare integrata.

Art. 42 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio – Quote di contribuzione.

1. Al fine di garantire i servizi di assistenza domiciliare al maggior numero di utenti che ne fanno domanda, l'Amministrazione Comunale richiede una partecipazione economica degli utenti agli oneri derivanti dalle prestazioni erogate.

2. Il servizio di assistenza domiciliare viene accordato gratuitamente fino ad una situazione I.S.E.E. annuale, calcolata secondo i criteri di cui al Capo II del presente regolamento, del nucleo familiare cui appartiene l'assistito o degli obbligati agli alimenti inferiore ad € 6.000,00. In presenza di una situazione ISEE superiore, si prevede una contribuzione in proporzione alla situazione I.S.E.E. come sotto determinata, secondo le percentuali e gli scaglioni di cui alla tabella seguente.

3. La condizione ISEE da considerare ai fini dell'applicazione della tabella è data da:

$$\text{ISEE SAD} = \text{ISEE N.F}^1 + (\text{REDDITI ESENTI ISEE} / \text{PARAMETRO SCALA DI EQUIVALENZA})$$

SITUAZIONE I.S.E.E. SAD	PERCENTUALE CONTRIBUZIONE
€ 6.000,00 ≥	10%
€ 6.500,00 ≥	20%

¹ Come da art.18 a) del presente regolamento.

€ 7.500,00 ≥	30%
€ 8.000,00 ≥	40%
€ 8.500,00 ≥	50%
€ 9.000,00 ≥	60%
€ 9.500,00 ≥	70%
€ 10.000,00 ≥	80%
€ 10.500,00 ≥	90%
€ 11.500,00 ≥	100%

All'aggiornamento di detti limiti provvede, se necessario, la Giunta comunale.

4. La quota di contribuzione mensile a carico dell'utente sarà calcolata secondo la seguente formula:

QUOTA DI CONTRIBUZIONE MENSILE = (PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE) X (COSTO ORARIO DEL SERVIZIO) X (N. ORE DI SERVIZIO EFFETTUATE)

PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE: percentuale corrispondente alla fascia di ISEE.

COSTO ORARIO DEL SERVIZIO: costo orario di un addetto all'assistenza (4° qualifica funzionale) effettivamente sostenuto dal Comune sia per personale dipendente sia per personale convenzionato.

N. ORE EFFETTUATE: totale di ore effettuate dall'operatore a favore dell'utente nel corso di una mensilità, che risultino da apposito prospetto controfirmato dall'utente, arrotondato per eccesso al quarto d'ora.

Art. 43 – Servizio pasti.

1. In presenza di persone non in grado di provvedere autonomamente alla preparazione del pasto personale, nè di familiari od altri conoscenti fisicamente in grado di aiutarli in tale incombenza, lo stesso viene fornito dall'Amministrazione Comunale, con eventuale trasporto a domicilio.
2. Il servizio pasti, individuato come servizio complementare a quelli di assistenza domiciliare, è erogato per il pasto di mezza giornata / diurno e viene prestato dal lunedì al venerdì durante tutto il corso dell'anno.
3. Il costo del servizio è a totale carico del richiedente, fatto salvo il trasporto dalla sede municipale alle rispettive abitazioni.
4. Eventuali sospensioni - anche giornaliere - del servizio potranno essere richieste dall'assistito entro il termine massimo delle ore otto e trenta del giorno di fornitura del pasto, con conseguente esenzione dal pagamento del servizio per il numero di pasti di cui si chiede la sospensione.

Art. 44 - Servizio trasporti.

1. I trasporti presso centri diurni, presidi ospedalieri e/o ambulatoriali, cooperative sociali, ecc. rientrano nell'organizzazione del servizio di Assistenza Domiciliare.
2. A tale servizio possono accedere anche le persone che non fruiscono direttamente del succitato servizio, ma che hanno particolare difficoltà di accesso alle sedi precedentemente elencate o non hanno familiari in grado di farlo.
3. Al fine di accedere al servizio, si utilizzano gli stessi indicatori di priorità previsti dal comma 1 e 2 dell'art. 39 del presente Regolamento.
4. I fruitori del servizio sono tenuti alla compartecipazione della spesa, qualora il trasporto venga effettuato al di fuori dei confini del territorio comunale, tramite un rimborso spese chilometrico, calcolato sulla base di tariffario A.C.I.
4. Per trasporti di lunga percorrenza, sarà previsto un tetto massimo di spesa mensile pari a € 100,00.=
5. Coloro che usufruiscono di semplici trasporti all'interno del territorio comunale sono esonerati dal pagamento del contributo.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 – Controlli.

1. Sulle dichiarazioni sostitutive uniche presentate in ordine alla richiesta delle prestazioni inerenti i servizi disciplinati dal presente regolamento, vengono attivati i controlli previsti dall'art. 72 del D.P.R. n. 445/2000, nonché tutti gli altri controlli stabiliti dalla normativa sull'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Art. 45 - Recuperi e rivalse.

1. Qualora vengano accertati d'ufficio o dichiarati dall'assistito o dai parenti obbligati in solido redditi e/o patrimoni non ancora riscossi ma dovuti agli stessi, l'Amministrazione Comunale può recuperare al momento dell'effettiva riscossione degli emolumenti attesi, la quota di contribuzione ai servizi concessi, vincolando l'assistito e/o i parenti obbligati in solido con un impegno di pagamento da sottoscrivere per l'erogazione del servizio.

2. In caso di rifiuto o di mancato pagamento da parte dell'assistito o dei parenti obbligati che hanno sottoscritto l'impegno, l'Amministrazione Comunale sospende l'erogazione del servizio.

Art. 46 - Interruzione dell'intervento assistenziale.

1. Qualora, a seguito dell'erogazione della prestazione del servizio da parte del Comune, vengano accertati con qualunque modalità redditi e/o patrimoni in capo all'assistito od ai parenti obbligati in solido e da questi non dichiarati, verrà immediatamente interrotta l'erogazione del servizio fino a quel momento prestato.

2. E' fatta salva l'azione di rivalsa dell'Amministrazione Comunale per quanto non dovuto ed egualmente erogato fino alla data dell'interruzione della prestazione assistenziale.

ALLEGATO A)

Indicatori della situazione economica equivalente

Criteri di calcolo della situazione economica equivalente

1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001.
2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al comma 3 e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 del Decreto Legislativo n. 109 del 1998 e riportata al successivo art. 16.
3. L'indicatore della situazione economica è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, e del 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi del successivo art. 13.
4. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione all'ente erogatore della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata.

Composizione del nucleo familiare.

Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente le prestazioni sociali agevolate, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo

familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Indicatore della situazione reddituale

1. Per la definizione dell'indicatore della situazione reddituale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 così come modificato dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non può essere presentata la dichiarazione dei redditi o non è possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. È consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;
- b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare individuato secondo quanto indicato ai commi 1, 2 e 3 del successivo art. 14.

2. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione è registrato in capo ad almeno uno dei componenti;
- b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in più abitazioni per le quali il contratto di locazione è registrato in capo ad

alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.

Indicatore della situazione patrimoniale

L'indicatore della situazione patrimoniale è la somma del patrimonio mobiliare, così come determinato sulla base dell'art. 14 del presente regolamento, e del patrimonio immobiliare individuato ai sensi del successivo art. 15.

I valori patrimoniali di cui ai successivi artt. 14 e 15 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento.

Determinazione del patrimonio mobiliare

1. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001:
 - a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001;
 - b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
 - c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di cui alla lettera a), ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
 - g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le

polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).
- 2. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
- 3. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare di cui al primo comma del presente articolo è assunto per un importo pari alla classe di valore più vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso.
- 4. Dal valore del patrimonio mobiliare, calcolato secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari ad € 15.493,71. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d).

Determinazione del patrimonio immobiliare

1. Ai fini della determinazione del patrimonio immobiliare, per ciascun componente del nucleo familiare, si considera il valore dei fabbricati, dei terreni edificabili e dei terreni agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

2. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà, dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma:

- a) l'abitazione di residenza del nucleo è quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprietà di almeno uno di essi;
- b) se i componenti del nucleo, in virtù dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, risultano risiedere in più abitazioni la cui proprietà è di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica;
- c) se l'immobile risulta in quota parte di proprietà di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota;

Scala di equivalenza

1. Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. Ai parametri individuati nella precedente tabella vengono applicate le maggiorazioni di seguito specificate:

- a) 0,35 per ogni ulteriore componente;
- b) 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore;
- c) 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui l'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%. I mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66%;
- d) 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. Si considerano attività di lavoro o di impresa le attività che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresì a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica.

**ALLEGATO B) RICHIESTA DI CONTRIBUTO ECONOMICO
(MENSILE O STRAORDINARIO)**

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO (TREVISO) - Ufficio Servizi Sociali

Al Signor Sindaco del

Comune

di

Li,

Il sottoscritto

nato a il residente in

via n°, tel.

di professione

CHIEDE A QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI POTER OTTENERE:

un sussidio mensile

un sussidio straordinario

Motivo della richiesta

1) A tal fine dichiara di percepire i seguenti redditi esenti ai fini Isee:

2) Di convivere con le seguenti persone :

Nome e cognome	Relazione di parentela	Status professionale

3) Di avere un ISE di € e in ISEE di €

4) Di pagare per il proprio alloggio un affitto mensile di €

5) che i propri parenti civilmente obbligati ai sensi dell' art. 433 del Codice Civile sono:

Nome e cognome

Relazione di

Status professionale

Indirizzo e telefono

parentela

✓ **autorizza** il Comune a prendere contatti con i suddetti parenti civilmente obbligati;

✓ **non autorizza** il Comune a prendere contatti con i suddetti parenti civilmente obbligati

6) Altro.....

.....

.....

Firma

.....

Documenti allegati:

1) 2)

3) 4)

.....

.....

Relazione e parere d'ufficio

.....

Allegato C1) Richiesta di inserimento in casa di riposo

I sottoscritti, in qualità di legittimari del
Sig. _____ nato a

_____ chiedono che venga ospitato presso la struttura

_____ e danno atto di conoscere quali sono gli oneri economici connessi al servizio di assistenza a favore del proprio parente.

Precisano, sulla base delle informazioni acquisite, che l'assistito, attualmente risulta essere titolare di:

- Pensione di _____ pari a € _____ mensili;*
- Indennità di accompagnamento / Invalidità civile;*
- Titolare di usufrutto immobile sito in Via _____;*
- Proprietario di immobile sito in Via _____;*
- Conto corrente bancario n. _____ presso la banca;*
- Buoni postali;*
- Altro*

_____;

ne consegue che qualora l'entrata patrimoniale non fosse sufficiente, i sottoscritti si obbligano a concorrere, nei limiti e con le precisazioni di cui l'art. 433 c.c., alla copertura dei costi.

Poiché, poi, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel fatto caso in cui i sottoscritti, per incapacità economica sopraggiunta, risultassero di fatto impossibilitati al pagamento del dovuto, dovrebbe intervenire il Comune di

AUTORIZZANO

Sin d'ora l'Amministrazione Comunale di _____ a disporre del patrimonio mobile e immobile del nostro parente assistito per integrare la retta del quo.

Li _____

I legittimari del Sig. _____

Allegato C2) Richiesta di prestazione sanitaria e/o assistenziale

CON CONTESTUALE:

-
- **RICOGNIZIONE DI DEBITO E PROMESSA DI PAGAMENTO FORMULATE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1988 C.C.;**
 - **ACCENSIONE DELL'OBBLIGO IN CAPO AI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI** ex art. 433 e 438 c.c.

Il/la

sottoscritto/a

nato/a il _____ a

_____ Prov. _____

e residente a _____, in via _____ C.F. _____

_____ in vista della prestazione assistenziale e/o sanitaria che richiederà il pagamento di una retta mensile,

INDICA

qui di seguito le proprie fonti di reddito ed individua il proprio capitale come segue:

Liberamente e autonomamente.

RICHIEDE

ai propri parenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 433 e 438 C.C., la corresponsione, in caso di bisogno, degli alimenti prendendo coscienza che la mancata ottemperanza all'obbligo di assistenza familiare costituisce, per gli obbligati, una violazione penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 570 C.P.

Qualora, poi, la concorrenza congiunta delle risorse del sottoscritto ricoverato e delle persone obbligate agli alimenti non riesca ugualmente a coprire i costi del servizio prestato

CHIEDE

al Comune di _____, che con apposito atto e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, provveda ad assumersi in toto o in parte l'onere di integrazione.

DA' ATTO

Che liberamente e formalmente DELEGA il Comune di _____ alla riscossione di _____ (eventuali pensioni e/o indennità).

(SE HA BENI)

pone a garanzia del pagamento integrale delle spese di ricovero e di assistenza ai seguenti beni immobili:

Poiché il sottoscritto assistito risulta essere l'unico dimorante nell'alloggio sito in Via _____ ed è titolare su detto immobile del seguente diritto reale _____ **CONCEDE** all'Amministrazione Comunale la disponibilità, a titolo gratuito, dei locali a tempo indeterminato con facoltà di utilizzo per le proprie finalità sociali;

AUTORIZZA il Comune di _____ ad operare ogni azione dovesse rendersi necessaria per liquidare il patrimonio immobiliare in compensazione di eventuali crediti assistenziali già maturati o in futuro maturandi dall'ente. In tale caso l'Ente che dovesse provvedere alla alienazione del patrimonio in vista delle rette future, provvederà a depositare il quantum in maniera vincolata.

VENDITA CON PATTO DI RISCATTO

(SE NON HA BENI)

Dichiara di non possedere allo stato attuale liquidità sufficienti all'integrale pagamento della retta di ricovero per cui alla necessaria integrazione provvederà il Comune di _____ a titolo di mero anticipo e salvo recupero.

SI OBBLIGA

Per sé e per i propri aventi causa a titolo universale e/o particolare a rifondere il Comune di _____ di tutte le somme anticipate per il proprio ricovero e la propria assistenza, maggiorate di interessi e di rivalutazione, tempestivamente, non appena per qualsiasi ragione avrà la disponibilità di somme di denaro tali da poter

ridurre o saldare il debito verso l'Ente; ovvero in caso di vendita a terzi dell'immobile di proprietà, con il ricavato della stessa vendita della quale si obbliga a dare notizia al Comune; ovvero, infine mediante cessione del bene al Comune qualora il credito maturato dall'ente e il valore dell'immobile divergessero.

Il presente obbligo si intende trasferito sul donatario e/o su altri aventi causa a qualsiasi titolo i quali dovranno provvedere al saldo del credito del Comune, immediatamente, su semplice richiesta dell'Ente con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Li

IN FEDE

.....

Allega copia documento d'identità.

In caso di incapacità del richiedente a firmare il Sig. _____ in
qualità di _____ sottoscrive la presente richiesta.

Firma

.....

ALLEGATO D) RICHIESTA DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Al sig. SINDACO
del Comune di

Oggetto: richiesta di assistenza domiciliare.

Il sottoscritto _____ residente a

Via _____ n. _____
tel. _____
presenta richiesta di assistenza domiciliare da erogarsi a favore di
sig. _____ nato a

il _____ residente a

in via _____ n. _____ tel.

DICHIARA

che la persona per la quale si richiede l'assistenza domiciliare:

- ha un grado di invalidità pari a _____;
- percepisce/non percepisce la pensione di invalidità/l'indennità di accompagnamento
(barrare quella che non interessa) pari e € _____ relativi all'anno
_____;
- percepisce i seguenti redditi annuali esenti ISE:

_____.
- di essere consapevole che il Servizio di Assistenza Domiciliare ha carattere di
temporaneità e può essere sospeso con preavviso di 8 giorni.
lì _____

Firma

- Allega Dichiarazione Sostitutiva Unica e Attestazione ISEE

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 il sottoscritto

previamente informato dal personale del Comune, acconsente al trattamento dei dati personali relativi alla presente pratica:

- propri
- della persona per la quale si è autorizzati alla firma in qualità di

li _____

Firma
